

Vidimazione delle parcelle da parte degli Ordini Regionali dei Geologi

È stato richiesto, dal Consiglio Nazionale dei Geologi, un approfondimento rispetto alla possibilità per gli Ordini Regionali di procedere alla “vidimazioni delle parcelle” o, quantomeno, di esprimere “pareri di congruità”.

Le tariffe professionali sono state abrogate dall’art. 9, comma 1°, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1.

La “vidimazione della parcella” ed il “parere di congruità” possono, però, essere ancora rilasciati nei limiti temporali e secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso di affidamenti di natura privata, per la relativa emanazione, si applicano ai sensi dell’art. 9, comma 2°, del D.L. n. 1/2012:

- a) qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita alla data del 23 agosto 2012, le tariffe abrogate del Decreto del Ministero della Giustizia 17 novembre 1971, che determinano l’emissione di una vera e propria “vidimazione della parcella”;
- b) il Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per l’emissione di un “parere di congruità”, ove la liquidazione intervenga in una data successiva al 23 agosto 2012 e si riferisca al compenso spettante a un professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, cioè quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (questo l’orientamento espresso dalla Cassazione, SS.UU., con le sentenze 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406).

In caso di prestazioni rese a favore della committenza pubblica o, comunque, per quelle ad esse equiparabili (si veda, ad esempio, il caso di opere di privati finanziate con fondi pubblici), si applicano ai sensi dell’art. 9, comma 2°, del D.L. n. 1/2012:

- a) fino al 21 dicembre 2013, le tariffe professionali di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 novembre 1971, che determinano l’emissione di una vera e propria “vidimazione della parcella”;
- b) a decorrere dal 22 dicembre 2013, i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, che determinano l’emissione di un “parere di congruità”;
- c) con decorrenza dal 27 luglio 2016, i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”), che pure determinano l’emissione di un “parere di congruità”.

L’attuale necessità e utilità del “parere di congruità”, nonostante l’abrogazione delle tariffe professionali, deriva da quanto segue.

Ai sensi dell'art. 633, comma 1°, n. 3) e dell'art. 636, comma 1°, del codice di procedura civile, la domanda per la pronuncia di ingiunzione di pagamento deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, ove il credito riguardi onorari, diritti o rimborsi spettanti ad esercenti una libera professione per la quale esista una tariffa legalmente approvata.

Ai sensi dell'art. 636, comma 2°, del medesimo codice di procedura civile, il giudice, se non rigetta il ricorso a norma del successivo art. 640, deve attenersi al suddetto parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

Pertanto, il parere dell'Ordine ha ancora validità ed efficacia ai fini dell'ottenimento e dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, essendo finanche vincolante nei limiti della somma domandata dal ricorrente in sede giudiziale.

Ciò è ancor più vero ove si consideri la sentenza della Suprema Corte n. 23284 del 31 ottobre 2014, con cui - uniformandosi ai principi già espressi dalla Cassazione con la sentenza 11 gennaio 1997, n. 242 - si riconosce che le contestazioni sul parere espresso dall'associazione professionale *«non possono che riguardare specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto»*.

L'abrogazione delle tariffe professionali, intervenuta con l'art. 9, commi 1° e 4°, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, ha, in sostanza, inciso solo sulle modalità di espressione del parere da parte dell'Ordine.

Infatti, considerato che originariamente una parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto che dette disposizioni dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 avessero comportato l'abrogazione *in toto* degli articoli del codice di procedura sopra richiamati, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19427 dell'8 luglio 2021, hanno chiarito che *«... l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali ... non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. n. cit., l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c. ... Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, ... per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali ... e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.»*.

Ciò è quanto aveva già ribadito il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 112 del 23 ottobre 2013, in cui affermava: *«La clausola abrogativa ... ha colpito solo le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario ... A ben vedere, la portata abrogativa ... riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell'Ordine ...»*.



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Tale principio vale ancor di più per la professione di geologo, considerato che le disposizioni per la tutela del titolo e di tale professione di cui all'art. 9, comma 1°, lett. e) della Legge 3 febbraio 1963, n. 112, al quale rinvia l'art. 4 della Legge 12 novembre 1990, n. 339 per definire le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine Regionale, prevedono che quest'ultimo «*provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari*», senza alcun espresso riferimento all'utilizzo del tariffario.

In conclusione, si può ritenere che, a seguito dell'abrogazione di cui all'art. 9, commi 1° e 4°, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, sia ancora prevista la liquidazione degli onorari, anche – ove ritenuto sufficiente dal Consiglio dell'Ordine Regionale – mediante mero “opinamento della parcella” in termini di congruità tecnica.

Ciò quantomeno per l'emissione di un decreto ingiuntivo per compensi professionali ai sensi degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, considerato che, secondo la giurisprudenza di merito (si veda decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 13 gennaio 2016), in assenza di tariffe obbligatorie, il professionista, in mancanza dell'accordo sul compenso concluso con il cliente (eventualmente assistito dal preventivo redatto), è tenuto a produrre la parcella opinata dal proprio Ordine di appartenenza.